

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

4^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

9° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 20 LUGLIO 1988

Presidenza del Presidente GIACOMETTI

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Modifiche alle norme sullo stato giuridico e sull'avanzamento dei vicebrigadieri, dei graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza» (1029)

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE Pag. 1, 7, 8
BUBBICO, sottosegretario di Stato per la difesa 7
CAPPUZZO (DC), relatore alla Commissione 7, 8

«Norme sul ritardo nella prestazione del servizio militare di leva per gli studenti universitari» (1132)

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE 8, 9, 14 e *passim*
BOLDRINI (PCI) 15
BUBBICO, sottosegretario di Stato per la difesa 14, 16
CAPPUZZO (DC) 15, 16
GIACCHÈ (PCI) 9, 13, 14 e *passim*

PARISI (DC), relatore alla Commissione .. Pag. 8, 9,
14 e *passim*
PIERRI (PSI) 14
POLI (DC) 12, 13, 16

I lavori iniziano alle ore 11,15.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Modifiche alle norme sullo stato giuridico e sull'avanzamento dei vicebrigadieri, dei graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza» (1029)

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Modifiche alle norme sullo stato giuridico e sull'avanzamento dei vicebrigadieri, dei graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabi-

nieri e del Corpo della guardia di finanza», d'iniziativa dei senatori Giacometti ed altri.

Informo la Commissione che il parere della 5^a Commissione non è ancora pervenuto, ma, essendo ormai scaduti i termini previsti dal Regolamento, possiamo procedere all'esame e alla votazione degli articoli precedentemente accantonati.

Do lettura dell'articolo 4:

Art. 4.

1. Al termine della ferma volontaria i carabinieri, i finanzieri e gli appuntati dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, che conservino l'idoneità psico-fisica al servizio incondizionato e siano meritevoli per qualità morali e culturali, buona condotta, attitudini e rendimento, di continuare a prestare servizio nell'Arma e nel Corpo, sono ammessi, salvo esplicita rinuncia, in servizio permanente con determinazione del comandante generale, che può delegare tale facoltà ai comandanti di Corpo.

2. Possono ottenere altresì l'ammissione al servizio permanente, con le modalità di cui al comma 1, i vicebrigadieri che abbiano un'anzianità di servizio di almeno quattro anni.

3. La domanda di rinuncia al passaggio in servizio permanente va presentata, almeno sessanta giorni prima della scadenza della ferma volontaria, al comando cui è in forza il militare.

4. L'ufficiale diretto da cui dipende il militare, qualora ritenga che il medesimo non sia meritevole di essere ammesso in servizio permanente, inoltra, per via gerarchica, motivata proposta di proscioglimento al comandante generale, che decide, sentito il parere della Commissione di avanzamento per i sottufficiali, integrata da tre appuntati da lui designati. Avverso la decisione l'interessato può esperire le impugnative di legge.

5. I militari che non siano ammessi in servizio permanente cessano dalla ferma volontaria e sono collocati in congedo. Il periodo di tempo eventualmente trascorso in servizio oltre la scadenza della ferma volontaria è considerato come servizio prestato in ferma volontaria.

6. All'atto del congedo è corrisposto un premio pari all'ultimo stipendio mensile percepito per ogni anno o frazione superiore a sei mesi di servizio prestato.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 8:

Art. 8.

1. I carabinieri e finanzieri in servizio permanente, i carabinieri scelti e finanzieri scelti, gli appuntati, appuntati scelti e vicebrigadieri dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza possono essere collocati in aspettativa per infermità e per motivi privati. Sono altresì collocati di diritto in aspettativa per prigionia di guerra.

2. L'aspettativa non può superare due anni in un quinquennio, tranne che per prigionia di guerra, e termina col cessare della causa che l'ha determinata.

3. Prima del collocamento in aspettativa per infermità ai militari di cui al comma 1 sono concessi i periodi di licenza non ancora fruiti.

4. L'aspettativa per motivi privati è disposta a domanda; i motivi devono essere provati dall'interessato e la sua concessione è subordinata alle esigenze di servizio.

5. Fermo il disposto del precedente comma 2, l'aspettativa per motivi privati non può eccedere il periodo continuativo di un anno. L'interessato che sia già stato in aspettativa per motivi privati non può esservi ricollocato se non siano trascorsi almeno due anni dal rientro in servizio.

6. L'aspettativa è disposta con determinazione del comandante generale dell'Arma o della Guardia di finanza, secondo le rispettive competenze, con facoltà di delega, e decorre dalle date fissate nella determinazione stessa. Nell'aspettativa per prigionia di guerra tale data corrisponde a quella della cattura.

7. Al militare in aspettativa per prigionia di guerra o per infermità dipendente da causa di servizio compete l'intero trattamento economico goduto dal pari grado in attività di servizio.

8. Durante l'aspettativa per infermità non dipendente da causa di servizio è corrisposto il trattamento economico di cui all'articolo 26 della legge 5 maggio 1976, n. 187.

9. Agli effetti della pensione, il tempo trascorso dal militare in aspettativa per prigionia di guerra o per infermità proveniente o non proveniente da causa di servizio è computato per intero.

10. I militari di cui al comma 1 in aspettativa per infermità, che debbano frequentare corsi o sostenere esami prescritti ai fini dell'avanzamento o per la nomina a sottufficiale, qualora ne facciano domanda, sono sottoposti ad accertamenti sanitari e se riconosciuti idonei sono richiamati in servizio.

11. Gli stessi militari in aspettativa per motivi privati, che debbano essere valutati per l'avanzamento o che debbano sostenere esami prescritti ai fini dell'avanzamento o per la nomina a sottufficiale, qualora ne facciano domanda, sono richiamati in servizio.

12. Ai medesimi militari in aspettativa per motivi privati non compete lo stipendio od altro assegno. Agli effetti del trattamento di quiescenza e della indennità di fine servizio, il tempo trascorso in aspettativa per motivi privati non è computato.

13. Gli articoli 7 ed 8 della legge 18 ottobre 1961, n. 1168, e gli articoli 11 e 12 della legge 3 agosto 1961, n. 833, sono abrogati.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 10:

Art. 10.

1. I militari indicati negli articoli 1 e 2 della presente legge cessano dal servizio permanente al compimento del cinquantaseiesimo anno di età e, purchè in possesso dell'idoneità al servizio militare incondizionato, sono collocati nella categoria dell'ausiliaria. Essi permangono in tale posizione fino al compimento del sessantunesimo anno di età; successivamente sono collocati nella riserva o in congedo assoluto a seconda dell'idoneità fisica.

2. Gli interessati, tre mesi prima del compimento del cinquantaseiesimo anno di età,

possono, a domanda, rinunciare al passaggio nella categoria dell'ausiliaria. In tal caso essi sono collocati direttamente nella categoria della riserva.

3. I predetti militari in ausiliaria possono essere collocati nella riserva per motivi di salute, previ accertamenti sanitari.

4. La categoria dell'ausiliaria comprende i militari che, essendo cessati dal servizio permanente a norma del comma 1, sono costantemente a disposizione per essere richiamati in servizio in caso di necessità. Il loro richiamo in temporaneo servizio è disposto, secondo le rispettive competenze, con decreto del Ministro della difesa o del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro.

5. Il militare in ausiliaria non può assumere cariche ed impieghi retribuiti. L'inosservanza di tale divieto comporta l'immediato passaggio nella categoria della riserva, con la perdita del trattamento economico previsto per la categoria dell'ausiliaria.

6. Il militare che, all'atto della cessazione del servizio permanente per raggiunti limiti di età, sia collocato nella riserva perchè non idoneo ai servizi dell'ausiliaria, qualora riacquisti l'idoneità, può, a domanda, essere iscritto in tale categoria. Il periodo trascorso nella riserva non è computato ai fini del trattamento economico previsto per la categoria dell'ausiliaria che, comunque, non può superare il sessantunesimo anno di età.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 12:

Art. 12.

1. Al personale di cui alla presente legge collocato in ausiliaria compete, in aggiunta al trattamento di quiescenza, una indennità annua lorda, non reversibile, pari all'80 per cento della differenza tra il trattamento di quiescenza percepito ed il trattamento economico spettante nel tempo al militare in attività di servizio di pari grado, e con anzianità di servizio corrispondente a quella posseduta all'atto del collocamento nell'ausiliaria. Per il

4^a COMMISSIONE

9° RESOCONTO STEN (20 luglio 1988)

calcolo della predetta differenza non si tiene conto dell'indennità integrativa speciale e delle quote di aggiunta di famiglia.

2. Ai fini di quanto stabilito nel comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 46 della legge 10 maggio 1983, n. 212.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 13:

TITOLO II
NORME SULL'AVANZAMENTO

Art. 13.

1. Ai carabinieri e finanzieri, che abbiano compiuto cinque anni di servizio, è conferita la qualifica di scelto.

2. Ai carabinieri scelti e finanzieri scelti, che abbiano compiuto dieci anni di servizio, è conferito il grado di appuntato, a ruolo aperto.

3. Agli appuntati dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, che abbiano cinque anni di anzianità di grado o quindici anni di servizio, è conferito il grado di appuntato scelto.

4. La qualifica ed i gradi di cui ai commi precedenti sono conferiti con determinazione dei rispettivi comandanti generali, o dell'autorità da essi delegata, previo giudizio di idoneità all'avanzamento espresso dall'autorità competente, sentito il parere della Commissione di cui al precedente articolo 4.

5. Agli appuntati scelti dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, con almeno un anno di anzianità nel grado, è attribuita la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, previo superamento di apposito corso di qualificazione della durata prevista, di norma, in trenta giorni, a cui possono accedere a domanda. I programmi e le modalità di svolgimento del corso, che può essere ripetuto una sola volta, sono stabiliti con determinazione dei rispettivi comandanti generali.

6. Nei periodi di servizio di cui ai commi precedenti non vanno computati gli anni per i quali gli interessati sono stati giudicati non

idonei all'avanzamento, nonchè i periodi di detrazione di anzianità subiti per effetto di condanne penali o di sospensioni dal servizio per motivi disciplinari.

7. I carabinieri scelti, i finanzieri scelti e gli appuntati che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano maturato titolo per la promozione al grado superiore, sono promossi, previa valutazione di idoneità delle autorità competenti ad esprimere i giudizi di avanzamento, con decorrenza dalla stessa data di entrata in vigore della legge.

8. La data in cui è attribuita la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria è quella del 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui si è concluso il corso. Dalla medesima data, al personale che supera il corso di cui al comma 5 spetta un aumento stipendiale nella misura pari al 2,50 per cento dello stipendio tabellare iniziale di livello. Tale beneficio è riassorbito in caso di promozione al grado superiore e non costituisce presupposto per l'applicazione del quinto comma dell'articolo 140 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

È approvato.

L'esame degli articoli precedentemente accantonati è così esaurito.

Passiamo, pertanto, all'esame dei successivi articoli. Ne do lettura:

Art. 14.

1. Al primo comma dell'articolo 1 della legge 28 marzo 1968, n. 397, come modificato dall'articolo 2 della legge 8 agosto 1980, n. 435, i numeri 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1) per otto decimi dei posti disponibili nell'organico, dagli allievi della scuola sottufficiali dei carabinieri che abbiano superato apposito corso della durata di due anni;

2) per i rimanenti due decimi dei posti disponibili, mediante corso-concorso per titoli ed esami, indetto con decreto del Ministro della difesa, dagli appuntati ed appuntati scelti che abbiano compiuto trentacinque anni di età o quindici anni di servizio da carabiniere, abbiano riportato nell'ultimo triennio la quali-

fica di almeno "superiore alla media". Le modalità ed i programmi di tale corso della durata prevista di norma in tre mesi, sono indicati con determinazione del comandante generale. Il corso può essere ripetuto, a domanda, per una sola volta. I vincitori del corso-concorso sono nominati vicebrigadieri secondo l'ordine di graduatoria e nel limite massimo dei posti disponibili, con decorrenza dal giorno successivo alla data di nomina dell'ultimo vicebrigadiere proveniente dal corso della scuola sottufficiali concluso nell'anno. I posti rimasti scoperti sono devoluti in aumento ai corsi di reclutamento ordinario dello stesso anno».

2. I numeri 1 e 2 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 1975, n. 627 sono sostituiti dai seguenti:

«1) per otto decimi dei posti disponibili nell'organico, dagli allievi della scuola sottufficiali della Guardia di finanza che abbiano superato un corso di reclutamento della durata di due anni;

2) per i rimanenti due decimi dei posti disponibili, mediante corso-concorso per titoli ed esami indetto con decreto del Ministro delle finanze, dagli appuntati ed appuntati scelti che abbiano compiuto trentacinque anni di età o quindici anni di servizio da finanziere, abbiano riportato nell'ultimo triennio la qualifica di almeno "superiore alla media". Le modalità ed i programmi di tale corso della durata prevista di norma in tre mesi, sono indicati con determinazione del comandante generale. Il corso può essere ripetuto, a domanda, per una sola volta. I vincitori del corso-concorso sono nominati vicebrigadieri secondo l'ordine di graduatoria e nel limite massimo dei posti disponibili, con decorrenza dal giorno successivo alla data di nomina dell'ultimo vicebrigadiere proveniente dal corso della scuola sottufficiali concluso nell'anno. I posti rimasti scoperti sono devoluti in aumento ai corsi di reclutamento ordinario dello stesso anno».

3. È abrogato l'articolo 15 della legge 11 dicembre 1975, n. 627.

A questo articolo il Governo ha presentato il seguente emendamento, sul quale si è sviluppata un'ampia discussione.

Sostituire il comma 2 dell'articolo 14 con il seguente:

2. I numeri 1 e 2 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 1975, n. 627, sono sostituiti dai seguenti:

«1) per sette decimi dei posti disponibili nell'organico, dagli allievi della scuola sottufficiali dei carabinieri che abbiano superato un apposito corso della durata di due anni;

2) per i rimanenti tre decimi dei posti disponibili nell'organico, mediante concorso per titoli ed esami indetto con decreto del Ministro delle finanze, dagli appuntati ed appuntati scelti. Per la partecipazione al concorso gli appuntati e gli appuntati scelti debbono aver riportato la qualifica di almeno "superiore alla media" nell'ultimo triennio di servizio. La partecipazione al concorso non è consentita agli appuntati e appuntati scelti che abbiano riportato il giudizio di non idoneità in due precedenti concorsi. I posti eventualmente rimasti scoperti possono essere devoluti in aumento a quelli assegnati al concorso di cui al successivo articolo 2».

Pongo ai voti l'emendamento.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 14 nel testo emendato.

È approvato.

Il testo dell'articolo 15 è il seguente:

Art. 15.

1. I titoli da valutare, le prove e le norme di svolgimento degli esami dei corsi-concorsi di cui all'articolo 14, nonché la composizione e la nomina della commissione esaminatrice sono stabiliti con decreto dei Ministri competenti.

2. I requisiti ed i titoli debbono essere posseduti alle date indicate nel bando di concorso.

3. La commissione esaminatrice valuta i titoli ed i requisiti necessari per partecipare ai concorsi, nonché le prove degli esami, attribuendo a ciascuno un punteggio complessivo espresso in ventesimi ed in decimi di punto ai fini della formazione della graduatoria.

A questo articolo sono stati presentati due emendamenti da parte del Governo, tendenti, il primo, ad aggiungere dopo le parole: «dei corsi e concorsi» le parole: «di cui al comma 1 dell'articolo 14» e, il secondo, a precisare che tutto ciò viene stabilito: «con decreto del Ministro della difesa».

Metto ai voti il primo emendamento.

È approvato.

Metto ai voti il secondo emendamento.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 15 nel testo emendato.

È approvato.

Art. 16.

1. Ai vicebrigadieri dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, si applicano, rispettivamente, le disposizioni di cui alla legge 18 ottobre 1961, n. 1168, e alla legge 3 agosto 1961, n. 833, nonché quelle della legge 31 luglio 1954, n. 599, in quanto compatibili con la presente legge.

È approvato.

Art. 17.

1. I carabinieri ed i finanzieri, gli appuntati, i vicebrigadieri e i brigadieri possono contrarre matrimonio dopo aver compiuto quattro anni di servizio.

2. La disposizione del comma 1 non si applica a coloro che abbiano compiuto il venticinquesimo anno di età.

È approvato.

Art. 18.

1. I procedimenti relativi ad infrazioni alle disposizioni sul matrimonio previste dalla preesistente normativa sono estinti qualora, alla

data di entrata in vigore della presente legge, non siano stati ancora emanati i provvedimenti di cessazione dal servizio.

2. I militari di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge, che sono stati congedati per infrazioni sul matrimonio previste dalla preesistente normativa, possono essere riammessi in servizio a domanda, purchè non abbiano superato il trentesimo anno di età e conservino i prescritti requisiti di idoneità.

È approvato.

TITOLO III

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 19.

1. In sede di prima applicazione della presente legge:

a) i vicebrigadieri, i carabinieri e i finanzieri in ferma o in prima rafferma triennale permangono nella rispettiva posizione di stato sino al compimento del quarto anno di servizio, data in cui transitano in servizio permanente;

b) i vicebrigadieri, i carabinieri e i finanzieri che abbiano compiuto un anno di servizio in prima rafferma triennale transitano in servizio permanente;

c) i militari che siano stati ammessi alla seconda rafferma triennale transitano in servizio permanente;

c) i vicebrigadieri, i carabinieri e i finanzieri vincolati con rafferma annuale di esperimento permangono in tale posizione di stato. I medesimi possono ottenere a domanda, da presentare sessanta giorni prima della scadenza del vincolo, l'ammissione in servizio permanente;

d) i vicebrigadieri, i carabinieri e i finanzieri vincolati con rafferma provvisoria, che abbiano riacquisito l'idoneità fisica al servizio incondizionato o nei cui confronti si sia concluso favorevolmente il procedimento penale o disciplinare, possono ottenere a domanda, l'ammissione in servizio permanente se hanno compiuto quattro anni di servizio,

ovvero permanere in rafferma provvisoria fino al compimento di tale periodo di servizio.

È approvato.

Art. 20.

1. Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto, o comunque, incompatibili con la presente legge.

2. Al personale dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza non si applica la legge 31 maggio 1975, n. 205.

È approvato.

Art. 21.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 5 miliardi per l'anno 1988 e in lire 6 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990, si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per i corrispondenti esercizi finanziari.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

È approvato.

CAPPUZZO, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, insieme con il senatore Poli ho predisposto un ordine del giorno che, se approvato, ci consentirebbe di dare una chiara indicazione al personale delle forze dell'ordine per il momento escluso dal presente provvedimento.

PRESIDENTE. Senatore Cappuzzo, in questa fase non sarebbe possibile la presentazione di ordini del giorno, ma la delicatezza della questione da lei toccata è tale da giustificare una lieve deroga al Regolamento.

CAPPUZZO, *relatore alla Commissione*. La ringrazio, signor Presidente. Do lettura dell'ordine del giorno:

«La 4^a Commissione permanente (Difesa) del Senato,

in sede di approvazione del disegno di legge n. 1029, recante modifiche alle norme sullo stato giuridico e sull'avanzamento dei vicebrigadieri, dei graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza;

rilevata l'opportunità di assicurare nell'ambito delle Forze di polizia l'omogeneità dei trattamenti retributivi e della normativa concernente la carriera,

impegna il Governo:

a provvedere con la massima urgenza ad adottare analoghe iniziative legislative a favore del corrispondente personale delle altre Forze di polizia».

(0/1029/1/4)

CAPPUZZO, POLI

BUBBICO, *sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo, come più volte ha avuto modo di affermare, condivide appieno l'esigenza sottolineata dai senatori Cappuzzo e Poli, per cui ritiene di poter senz'altro accogliere l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Senatore Cappuzzo, insiste per la votazione dell'ordine del giorno?

CAPPUZZO, *relatore alla Commissione*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno presentato dai senatori Cappuzzo e Poli.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

BUBBICO, *sottosegretario di Stato per la difesa*. Signor Presidente, desidero fare una dichiarazione a nome del Governo sull'insieme del disegno di legge e in particolare sull'articolo 21. Il Governo è favorevole al provvedimento in titolo perchè viene incontro alle attese da troppo tempo esistenti in questo settore; si dichiara particolarmente favorevole, per i riflessi che avrà il presente provvedimento, non soltanto sui carabinieri e sui finanziari, ma anche sui componenti delle forze di polizia

in genere. In questo modo, il Governo ha inteso dimostrare la sua sensibilità alle preoccupazioni del personale, di cui si è reso interprete il Senato.

Tuttavia, c'è un problema di copertura degli oneri derivanti dalla presente legge, per cui il Governo è costretto ad esprimere una riserva, come d'altronde per tutte le questioni di copertura che riguardino il Tesoro e, in generale, quell'esigenza di contenimento della spesa pubblica sottolineata dalla circolare De Mita. Proprio per questo, sono stati previsti incontri di carattere interministeriale, in modo da trovare copertura al provvedimento. Inizialmente il Governo aveva chiesto un rinvio del provvedimento per poter sciogliere tale riserva prima della sua approvazione definitiva; comunque, ribadendo la volontà positiva del Governo nel risolvere l'aspetto finanziario, lascio alla Commissione la facoltà di valutare l'opportunità di varare una legge senza che ne sia stata individuata con esattezza la copertura finanziaria. Ovviamente, se tale aspetto oggi dovesse essere trascurato, ciò sicuramente non potrebbe succedere in sede di approvazione del provvedimento alla Camera dei deputati.

CAPPUZZO, *relatore alla Commissione*. Desidero esprimere soddisfazione per questa positiva evoluzione. Siamo lieti che il provvedimento sia giunto in dirittura di arrivo e ci auguriamo che la riserva possa essere sciolta al più presto.

PRESIDENTE. Ringrazio il relatore, senatore Cappuzzo, gli esponenti dei Gruppi parlamentari firmatari del provvedimento e la Commissione tutta per la sensibilità dimostrata di fronte al contenuto politico delle norme che abbiamo testè approvato. Ringrazio il sottosegretario Bubbico per la disponibilità dimostrata, sia pure con una riserva di carattere formale, nei confronti delle questioni oggetto della iniziativa legislativa. Posso dire che abbiamo tutti operato con l'acutezza e la sensibilità che il problema meritava, giungendo così all'auspicata soluzione da tempo attesa dal personale interessato.

Poichè nessun altro domanda di parlare per

dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

«Norme sul ritardo nella prestazione del servizio militare di leva per gli studenti universitari» (1132).

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Norme sul ritardo nella prestazione del servizio militare di leva per gli studenti universitari».

Prego il senatore Parisi di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

PARISI, *relatore alla Commissione*. La legge 31 maggio 1975, n. 191, ha introdotto il criterio che il ritardo per la prestazione del servizio di leva degli studenti universitari può essere concesso per un periodo di tempo pari alla durata legale del corso di laurea, aumentato di un anno. Questo ad evitare che molti giovani fossero portati a ritardare gli studi per rinviare, senza alcun limite temporale, il servizio militare, cosa che comportava un inutile affollamento delle università e un danno per gli stessi giovani, sia per l'adempimento del servizio militare in età non confacente, sia per l'inserimento nella vita professionale e di lavoro.

La legge 24 dicembre 1986, n. 958, ha inserito un ulteriore criterio restrittivo, stabilendo che i giovani che chiedono il ritardo devono dimostrare di aver sostenuto un certo numero di esami e ha, inoltre, abrogato alcune disposizioni della legge del 1975 che avevano, in pratica, introdotto molte deroghe al principio della durata legale degli studi aumentando la possibilità degli anni fuori corso.

Dobbiamo riconoscere, però, che la legge del 1986 viene ad interferire sui programmi di vita futura già fatti soprattutto da coloro che, sulla base della precedente normativa, potevano contare su un più ampio periodo del beneficio del rinvio (si pensi agli studenti lavoratori e a coloro che sono lontani dalle sedi universitarie, e via di seguito). Infatti, dai dati in possesso dei Ministeri della difesa e della pubblica istruzione risulta che, mediamente, solo il 22 per cento degli studenti universitari consegue il diploma di laurea entro la durata legale dei rispettivi corsi.

Ora, per venire incontro a talune situazioni e alle preoccupazioni dei giovani e delle famiglie, si è voluto riconsiderare il problema ed è sembrato equo e ragionevole elevare - oltre la durata legale del corso di studi - a due anni il periodo di possibile ritardo per i giovani che, all'entrata in vigore della presente legge, frequentino corsi universitari o istituti di istruzione superiore o equipollente.

Sono perfettamente d'accordo con il testo e con gli scopi del provvedimento, salvo a voler precisare che i destinatari del beneficio vengano individuati tra coloro che risultano iscritti all'anno accademico in corso al 31 dicembre 1988, perchè la legge potrebbe entrare in vigore nel momento in cui è maturato il nuovo anno accademico ma alcune iscrizioni potrebbero essere successive alla data della sua approvazione.

Allora, se, invece di fare riferimento ai giovani iscritti, indicassimo gli studenti in corso nell'anno accademico in cui viene approvata la legge, ciò potrebbe probabilmente essere più equo e non penalizzerebbe nessuno. Infatti, chi è universitario al 30 settembre può ottenere il rinvio del servizio di leva, mentre chi lo è al 1° ottobre non potrebbe ottenerlo.

Quindi, ripeto, bisogna riferirsi agli universitari dell'anno accademico in corso e non semplicemente a quelli iscritti.

PRESIDENTE. Lei quindi intenderebbe presentare un emendamento in tal senso?

PARISI, relatore alla Commissione. Certamente, se l'orientamento della Commissione è favorevole.

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Parisi per la sua esposizione e dichiaro aperta la discussione generale.

GIACCHÈ. Signor Presidente, il provvedimento che ci propone il Governo è abbastanza semplice, perchè, formato da due soli articoli; si limita a consentire una dilazione temporale, anche se in realtà ha un significato e un'importanza che meritano attenzione.

Infatti, si propone in qualche modo una rettifica di quella parte delle disposizioni della legge n. 958 del 1986 concernente la leva che è

stata rimproverata alla circolare del Ministro - ma in realtà era da attribuirsi alla legge - dando luogo a contrasti, a proteste e - come dicono i Ministri nella relazione e come ha ricordato poc'anzi il relatore - a vive preoccupazioni.

La materia è molto sofferta e ritengo che chi, come il collega Boldrini e me, ha partecipato alla elaborazione della legge n. 958, possa dire che in effetti il problema è abbastanza complesso.

La relazione afferma che: «La legge 31 maggio 1975, n. 191, accanto a quello tradizionale del limite massimo di età (da 26 a 30 anni in relazione alla durata del corso di laurea), ebbe ad introdurre il criterio che il ritardo può essere concesso per un periodo di tempo pari alla durata legale del corso di laurea, aumentato di un anno»; e poi spiega i motivi.

Anche il relatore ha ripreso questo argomento. In merito a queste valutazioni, formulate dai Ministri presentatori del disegno di legge al nostro esame, vorrei invitare alla cautela: infatti, ciò che in fondo traspare da questo scritto è che «L'innovazione (della durata legale del corso di laurea aumentata di un anno) fu consigliata dalla considerazione che la mancanza di ogni limite temporale...» il che non è vero perchè già c'era quello dei 26 anni - «poteva indurre taluni giovani... a ritardare gli studi per continuare a rinviare il servizio di leva. Ciò, a parte l'inconveniente di affollare le università di studenti fuori corso, si traduceva in un danno per gli stessi giovani i quali, oltre al comprensibile disagio di andare sotto le armi in età non confacente, venivano ad inserirsi nelle professioni o negli impieghi con notevole ritardo».

A me pare che l'interpretazione di quella norma come la causa di un ritardo degli studi fatto ad arte soltanto per continuare a rinviare di pochi anni il servizio militare (e non per evitarlo in quanto, lo ripeto, il limite dei 26 anni già esiste) o come la causa dell'affollamento delle università da parte di studenti fuori corso e del disagio dei giovani che non si inseriscono in tempo nella vita sociale rappresenti una valutazione un po' spinta. È come se, per rinviare di qualche anno il servizio militare, i giovani si proponessero di essere lenti negli studi e di creare un certo caos nelle

università piene di studenti fuori corso (quasi una sorta di vocazione sadomasochista) ritardando anche la possibilità di una loro occupazione!

Secondo la valutazione del Governo non ci sono difficoltà reali all'esercizio del diritto allo studio ma neanche all'impegno di studio universitario e non c'è crisi occupazionale: pare che oggi i giovani si inseriscano tardi nella vita sociale e trovano tardi un'occupazione perchè hanno perso tempo nelle università allo scopo, lo ripeto, di rinviare di qualche anno il servizio militare.

La firma più sorprendente sotto la presentazione del disegno di legge n. 1132 al Parlamento è quella del Ministro della pubblica istruzione, perchè do per scontato che il Ministro della difesa lavori *«pro domo sua»*, ma il Ministro della pubblica istruzione non può chiudere gli occhi sul caos universitario, ignorando una crisi reale, mentre gli studenti universitari di tutti i principali movimenti giovanili hanno sottoscritto una dichiarazione in cui denunciano che più di 150.000 giovani abbandonano ogni anno l'università italiana per andare a svolgere il servizio di leva. E chi si trova all'università cerca di laurearsi: non vi si iscrive per evitare o per ritardare il servizio militare! In realtà la stessa relazione deve costatare che la norma ha effettivamente provocato una protesta, perchè risulta che solo il 22 per cento degli studenti universitari consegue il diploma di laurea durante la durata legale del corso. I dati dell'ISTAT ci dicono che su 737.000 iscritti nelle università il 31 per cento sono fuori corso, e vi sono dichiarazioni non sospette, non rese dai giovani interessati.

Sul «Corriere della Sera» di qualche tempo fa, il Preside dell'«Università Cattolica» ha dichiarato che «se si vuole ottenere un numero più ragionevole di fuori corso servono mezzi didattici e assistenziali più importanti, investimenti e scelte politiche diverse. Il risultato di questo provvedimento è uno solo, e cioè che pochissimi riusciranno a laurearsi prima di cominciare il servizio militare».

Il rettore della «Bocconi», una delle università più qualificate d'Italia, l'accesso alla quale comporta anche un considerevole impegno di spesa, ha detto che «i corsi di economia e

commercio devono svolgersi in quattro anni, ma mediamente i nostri iscritti ne impiegano circa due in più, perchè, è inutile negarlo, l'impegno richiesto è notevole. Quindi, il provvedimento finirebbe per penalizzare moltissimo la qualità dello studio e toglierebbe concentrazione nella delicatissima fase conclusiva del corso».

A parte quindi questi elementi di valutazione che dovrebbero consigliare una maggiore cautela nei giudizi, credo che vada affrontato il nodo reale che si è prospettato con la legge n. 958 del 1986 partendo dal fatto che la legge n. 191 del 1975 avrebbe potuto introdurre quel criterio (del periodo di tempo pari alla durata legale del corso di laurea aumentato di un anno) ponendolo a fianco del limite massimo dei 26 anni solo se fosse rimasta la deroga prevista dal decreto del Presidente della Repubblica n. 237 del 1964, il quale, stabilita l'età massima dei 26 anni, prevedeva che si potesse continuare a rinviare il servizio di leva per motivi di studio anche se si era studenti fuori corso. Solo a quella condizione si sarebbe potuta introdurre la norma della durata del corso legale di laurea aumentata di un anno: altrimenti che senso avrebbe avuto, anche con la proposta del relatore, che prevede il limite per il rinvio a 26 anni? Nessuno arriverà a quell'età, in quanto avendo terminato la scuola a 19 anni, dopo aver frequentato l'università per quattro anni di corso più un altro anno fuori corso, si ritroverà nell'impossibilità di ottenere altri rinvii oltre i 24 anni.

Il nodo vero è che con la legge sulla leva del 1986 si sono abolite le disposizioni di cui ai punti due e tre della legge n. 191 (le deroghe ai fuori corso e i cambi di facoltà). Con l'introduzione del vincolo degli esami si è resa chiaramente più difficile la richiesta di rinvio, ma si sono sottovalutati i problemi che sarebbero potuti derivare dall'abrogazione delle deroghe per i fuori corso. Non mi pare perciò che, di fatto, a questo punto si possa avallare una norma che introdurrebbe il limite dei 24 anzichè dei 26 anni.

A mio avviso, occorre perciò valutare se non sia il caso di tornare alla normativa precedente, resa però più severa dalla norma restrittiva che obbliga al superamento di un certo

numero di esami all'anno per ottenere il rinvio. In questo senso ho elaborato alcuni emendamenti che ho presentato alla Presidenza.

Sulla questione c'è stata anche una certa polemica con il Ministro, il quale, trovatosi alle strette di fronte a chi protestava rimproverandogli la responsabilità della circolare, affermato che il fondamento di tale protesta andava ricercato nella legge sulla leva e non nella circolare, è andato oltre: ha teso a disconoscere qualsiasi paternità del provvedimento da parte del Partito liberale, sottolineando che il rappresentante del suo partito si astenne in sede di votazione. Questo richiamo mi aiuta a spiegare come fu possibile l'errore commesso con la legge n. 958: la discussione registrò uno scontro tra chi sosteneva l'abolizione totale dei rinvii per motivi universitari e chi li voleva condizionare ad un alto numero di esami sostenuti nell'anno, per cui non parve rilevante, in quella circostanza, l'abrogazione delle deroghe per i fuori corso.

E, comunque, il Ministro non può permettersi simili affermazioni, perchè è vero che il senatore Valitutti si astenne sul provvedimento, ma con una motivazione opposta, lamentando che la legge non aveva eliminato del tutto i rinvii universitari! Anche i numerosi studenti interpellati non mossero obiezioni all'abolizione delle deroghe ai fuori corso. È stata invece più volte sottolineata l'opportunità di non prevedere ulteriori selezioni e discriminazioni tra gli studenti, tenendo conto delle molteplici realtà sociali che sono presenti all'interno dell'università.

Sarebbe, perciò, quanto meno opportuno evitare la temporaneità della norma, in modo che per tutti gli studenti siano consentiti due anni ancora dopo la durata legale del corso di laurea per concludere i loro studi; e tale possibilità non sia limitata ai soli attuali iscritti alle università.

C'è un disagio reale nel paese, che è stato colto anche dal Governo: è necessario quindi approfondire la materia, senza per questo lasciar passare troppo tempo. Si potrebbe, obiettivamente, cogliere l'occasione per procedere ad una verifica della legge n. 958 del 1986: a mio avviso, andrebbe confermato il vincolo del numero di esami da effettuare

nell'anno (che certamente ha contribuito ad evitare che molti studenti chiedessero il rinvio solo per restare in «parcheggio» nelle università) e, al tempo stesso, sarebbe necessario ripristinare più ampie deroghe per i fuori corso, per i quali resterebbe tuttavia il limite invalicabile dei 26 anni.

In questo modo la norma diventerebbe comprensibile e operante, altrimenti non avrebbe senso. D'altra parte, il provvedimento proposto dal Governo apparirebbe quantomeno strano, perchè per il futuro tornerebbe poi a valere la norma della durata del corso più un anno. Si avrebbe una disparità di trattamento che dobbiamo evitare, lasciando peraltro fermo il vincolo del numero minimo di esami (introdotto dalla legge n. 958). Nell'articolo di giornale che ho già citato, il rettore della Statale, Paolo Mantegazza, osserva che i primi a soffrire del provvedimento saranno proprio gli studenti lavoratori e aggiunge che non capisce il perchè dell'anticipo, essendo il termine dei 26 anni collaudato e garante di una discreta flessibilità. Credo che dovremmo mantenere questa flessibilità, specialmente oggi, in presenza di un certo esubero del gettito di leva. Oggi molti potrebbero essere esentati, mentre fra qualche anno, quando si prevede che vi sarà un maggior equilibrio del gettito, il servizio militare potrà essere svolto da tutti.

Devo fare, poi, un'altra considerazione sulle annunciate interrogazioni e proposte di legge. In particolare, mi rivolgo ai colleghi della Democrazia cristiana: ho letto sul bollettino delle informazioni parlamentari che il senatore Covello, primo firmatario di una proposta di legge della Democrazia cristiana, ha detto che la modifica apportata all'istituto del rinvio del servizio di leva per motivi di studio ha penalizzato ingiustamente migliaia di studenti universitari che, quasi sempre per difficoltà oggettive, sono costretti a rallentare il corso degli studi e riescono a conseguire la laurea solo a prezzo di gravi sacrifici. Sempre alla stessa pagina si legge: «Il provvedimento, oltre a ripristinare la normale disciplina, costituirebbe anche un'occasione per una "miniriforma"; in sostanza i parlamentari democristiani - ha spiegato ancora il senatore Covello - propongono l'effettiva regionalizzazione del

servizio di leva». Per la verità ho cercato in archivio, ma non ho trovato traccia nè di questa proposta di legge, nè delle altre interpellanze di cui parlano i giornalisti. Quello che voglio dire è che occorre una maggiore serietà nel manifestare certe intenzioni. È troppo facile parlare senza poi fare nulla di concreto. Sarebbe molto meglio – ed è quello che invito a fare – approfondire ed impegnarsi su provvedimenti che sono già stati presentati. Io non ho difficoltà a riconoscere che a suo tempo si sono sottovalutati il significato e la portata di certe norme. Ora, dobbiamo rimediare, senza creare altri guasti, anzi creando una situazione che accresca il rapporto consensuale con l'istituzione militare. A questo scopo, sarebbe opportuno ridurre ad uno soltanto il numero degli esami da sostenere ogni anno e, inoltre, prendere in considerazione, fra i motivi che possono dar luogo a rinvio dopo la laurea, anche quello del concorso per l'assegnazione delle borse di studio per il dottorato di ricerca, perchè non sempre la laurea coincide con l'indizione di detto concorso. Pertanto, è vero che ripristineremmo alcune deroghe, ma, a mio avviso, ciò sarebbe più lineare con la logica sin qui adottata e manterrebbe un carattere di rigore, senza provocare i problemi e le proteste che di recente sono stati manifestati.

Presento, pertanto, il seguente emendamento sostitutivo dell'intero articolo 1:

«Art. 1.

1. Dopo il numero 1 dell'ultimo comma dell'articolo 19 della legge 31 maggio 1975, n. 191, come modificato dall'articolo 10 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, inserire i seguenti:

1-bis) Non abbiano potuto sostenere gli esami e conseguire la laurea od il diploma finale nel numero degli anni fissati per la facoltà, scuola universitaria o istituto superiore cui sono iscritti, ovvero siano studenti fuori corso per non aver superato i prescritti esami di passaggio ai corsi superiori, purchè siano in regola con il numero di esami previsti al comma 3 del presente articolo;

1-ter) Abbiano fatto passaggio, prima di aver conseguito la laurea o il diploma finale,

ad altra facoltà o scuola universitaria o ad altro istituto superiore.

2. Al numero 4 dell'ultimo comma dell'articolo 19 della citata legge n. 191 del 1975, come modificato dall'articolo 10 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "o concorrano all'assegnazione di borse di studio per il dottorato di ricerca"».

Presento, altresì, il seguente emendamento aggiuntivo di un articolo:

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis

Al comma 3 dell'articolo 19 della legge 31 maggio 1975, n. 191, come modificato dall'articolo 10 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "o quando si tratti di studenti lavoratori dipendenti"».

POLI. Prima di entrare nel merito del disegno di legge, vorrei fare qualche considerazione di fondo.

La prima è emersa ieri dalla audizione del Ministro della difesa, ma è anche una considerazione che io stesso ho maturato in quest'ultimo periodo della mia vita militare: la legge n. 958 è valida ed ha giovato all'organizzazione del servizio di leva. Abbiamo alcune perplessità sulla sua applicazione, ma la sostanza – anche secondo quello che ci ha detto il Ministro – rimane valida, anche se necessita di alcuni ritocchi. Ritengo che il disegno di legge in esame, nella sua schematicità e semplicità, rappresenti un ritocco valido.

La seconda considerazione, viceversa, è che la legge n. 958, pur essendo valida, nella fattispecie, cioè per quello che riguarda i problemi degli studenti, sia caduta un po' come una mannaia. Infatti, ad un certo momento, *sic et simpliciter*, si è passati da certi limiti di tolleranza a ben altri limiti. È quindi giusto intervenire, ora, per consentire un periodo transitorio entro il quale chi ha già pianificato il proprio futuro possa concludere la propria pianificazione, evitando così di

essere travolto da mutamenti troppo improvvisi. La restrizione prevista dalla legge n. 958 è socialmente valida perchè nei confronti di un passato in cui gli studenti rappresentavano una *élite*, ora non vi sono più grandi differenze tra studenti e lavoratori, tra chi lavora e chi studia, nell'adempimento del servizio militare. Allo studente diamo la possibilità di poter assolvere ai propri compiti con una certa serenità, ma non diamogli troppo. Perchè dico questo? Qui è il fondo del problema, e qui mi permetto di non concordare con quanto detto dal senatore Giacchè. Cosa rappresenta il limite di 26 anni? Non rappresenta di certo una maggiore possibilità di studio, perchè altrimenti si potrebbe dire: invece di stabilire 26, stabiliamo 29 anni. Il limite dei 26 anni di età ritengo che sia stato imposto dalle condizioni psico-fisiche del militare di truppa; infatti, non c'è dubbio che a 26 anni si compiono sacrifici ben più gravi di quelli di un militare di truppa diciannovenne. A 26 anni si può fare l'ufficiale di complemento, ma forse a tale età non si può più andare a dormire in una camerata e convivere nelle stesse condizioni in cui possono trovarsi bene giovani di 19 anni. A mio avviso, è questo il vero motivo di fondo!

Quindi, i 26 anni vanno visti come un limite massimo invalicabile da parte di chi ha intrapreso facoltà universitarie più impegnative, tipo quella di medicina che ha un corso legale di sei anni più due di specializzazione. Non riferiamoci quindi a questo limite massimo, ma, con uno o due anni in più, a quello che è il profilo di studi di ciascuna facoltà universitaria.

Questo è il discorso da fare sul limite di età dei 26 anni, ma soprattutto il discorso di base sul quale è impostato il disegno di legge al nostro esame. Infatti, se sono esatti i dati fornitici dal Ministro della difesa - e non c'è motivo per non ritenerli tali -, solo il 22 per cento degli universitari italiani non finisce fuori corso. Però, se dilazioniamo il servizio militare di un anno, il 22 diventa 30 per cento, mentre se lo dilazioniamo di due anni si arriva al 58-60 per cento. Quindi, se prolunghiamo di due anni il limite di età per compiere il servizio di leva, veniamo incontro alle esigenze di molti studenti universitari.

Infine, vi è il discorso da fare sugli studenti lavoratori. È vero che essi vengono penalizzati, ma come fanno gli studenti «lavoratori», possono fare, al pari di tanti altri giovani, aiutati dall'organizzazione militare, gli studenti «militari»: continuare a studiare nei ritagli di tempo; sono sicuro che il mondo del lavoro consente meno spazi, per poter studiare, che non la vita militare.

GIACCHÈ. Signor Presidente, vorrei fare una precisazione. Io non ho chiesto di aumentare il limite di età dei 26 anni; d'altra parte, per il corso di laurea in medicina è già previsto il limite di età dei 28 anni.

Allora, il Governo dovrebbe proporre di eliminare il primo comma dell'articolo 19 della legge 31 maggio 1975, n. 191. La questione dei 26 anni è fuori discussione, quindi mettiamoci nelle condizioni che esso sia rispettato, perchè il vincolo precedente affermava che vi poteva essere un ritardo per un periodo di tempo pari alla durata legale dei corsi di laurea, aumentato di un anno.

Ora, il relatore ha proposto un ulteriore rinvio di due anni per coloro che sono attualmente iscritti all'università nel corso dell'anno accademico. Sarebbe meglio dire che: «debbono essere iscritti all'università, anche fuori corso entro il tetto dei 26 anni, purchè ogni anno venga sostenuto un certo numero di esami».

Non so se con questa precisazione ho spiegato il mio pensiero. Se si costituisse un Comitato ristretto si potrebbe anche studiare qualcosa che non sia la riproposizione pura e semplice della tesi del Governo che, a mio avviso, si è rivelata assolutamente deludente nei confronti dei giovani universitari.

POLI. Forse sono io che non mi sono spiegato bene. Il limite di età dei 26 anni è rimasto un limite invalicabile, mentre ciò che ritengo più equo sono i due anni rispetto alla durata legale del corso di laurea di ciascuna facoltà. Chi è iscritto ad una facoltà più semplice e meno impegnativa, il limite dei due anni lo aggancia ad un periodo di quattro anni di università, mentre chi frequenta una facoltà più impegnativa, lo aggancia ad un periodo più lungo di tempo.

GIACCHÈ. La legge già prevede limiti di età che vanno dai 26 ai 30 anni. Per i corsi di laurea che durano quattro anni vi è già il limite dei 26 anni, per i corsi universitari di 5 anni c'è già il limite dei 27 anni, e così via. I limiti fissati dalla legge 31 maggio 1975, n. 191, sono già operanti.

PRESIDENTE. A tal proposito, qual è il parere del relatore?

PARISI, *relatore alla Commissione*. Ho in grande considerazione le riflessioni svolte dal senatore Giacchè, anche per la sua lunga esperienza accumulata in questa Commissione e che mette a disposizione di chi, per la prima volta, come me, si accinge ad occuparsi di problemi di questa natura.

Credo che in parte le risposte ai suoi interrogativi siano state date dal senatore Poli. A me sembra, non per rientrare nello spirito dell'iniziativa legislativa adottata dal Governo, ma per concretamente uscirne con la misura che le cose debbono avere, che si voglia solo risolvere un problema con una piccola norma transitoria. La legge n. 958 del 1986, come è stato giustamente evidenziato, in particolare dal senatore Giacchè, è un provvedimento opportuno, anche se probabilmente contiene disposizioni normative perfettabili; essa ha comunque eliminato una serie di deroghe delle quali giustamente si lamentava l'esistenza con una riconsiderazione storicamente valida, cioè ha tolto alcune deroghe amplissime, mettendo così fuori gioco molti giovani universitari, i quali, non potendo più programmare il corso di studi, si sono trovati di fronte a particolari difficoltà.

A questo punto, il Governo vuole semplicemente consentire, a chi ha scelto determinati programmi di studio, di riconfermarli senza minimamente turbare l'assetto dell'attuale ordinamento e di chiudere tale questione, fermo restando che le considerazioni svolte dal senatore Giacchè possono formare oggetto di un'iniziativa legislativa che può essere ricondotta razionalmente all'ipotesi preannunciata ieri dal Ministro, e cioè all'esigenza di ritoccare la legislazione concernente il servizio di leva. Ritocchi che, lo ripeto, possono includere anche le osservazioni svolte dal senatore

Giacchè nei limiti in cui queste cose, maturate dalla sperimentazione concreta e non da simulazioni intellettuali, possono consentirci di operare nel miglior modo possibile.

Quindi, riprendo il discorso iniziale, dicendo che elevare a due anni il limite riferito al prossimo anno accademico, cioè al 31 dicembre 1988, è un modo per uscirne senza turbare alcun equilibrio, ma anzi restituendo ai giovani che avevano formulato questi piani di studio la possibilità di concretizzarli fino in fondo, fermo restando, lo ripeto, in altra più opportuna sede, l'approvazione di provvedimenti di riassetto della normativa vigente.

PIERRI. Signor Presidente, a mio avviso c'è un nodo da risolvere: o si rendono davvero effettivi i limiti previsti dall'articolo 19 della vigente legge sulla leva, oppure detti limiti vanno modificati.

Con il disegno di legge in discussione andiamo a creare una discriminazione tra gli studenti attualmente iscritti all'università (ai quali verrebbe riconosciuta la possibilità di rinviare la leva di due anni oltre la durata del corso di laurea) e quelli che si iscriveranno nei prossimi anni. Considerate le difficoltà che molti giovani incontrano nel frequentare l'università, dato che queste a volte si trovano addirittura in regioni diverse da quella a cui appartiene lo studente o per altri motivi (legati anche a quel difficile rapporto che talvolta si viene a creare tra professore e studente), sarei dell'avviso di accogliere la proposta formulata dal senatore Giacchè.

BUBBICO, *sottosegretario di Stato per la difesa*. Vorrei ricordare che alla Camera dei deputati è già in corso una discussione tesa ad affrontare e risolvere alcuni problemi sorti con l'attuale normativa.

La considerazione fatta dal relatore in chiusura del suo intervento, e cioè che il presente provvedimento tende a risolvere situazioni particolari che sono insorte senza per questo incidere sulla disciplina complessiva, ritengo possa indurre ad esprimere un voto favorevole sul disegno di legge.

Le riflessioni del senatore Giacchè e del senatore Pierrri sono fondate, tuttavia non va dimenticato che il presente provvedimento è

frutto di un concerto con il Ministero della pubblica istruzione e quindi eventuali modificazioni, per essere accolte dal Governo, dovrebbero essere sottoposte anche a quel Dicastero. Considerato che si tratta di una materia molto delicata, che ha mosso il mondo giovanile ed universitario, mi chiedo se la proposta formulata dal relatore Parisi, di affidare a diversa sede legislativa l'esame delle varie proposte fatte per migliorare la legge sulla leva, non possa indurre la Commissione ad approvare il presente provvedimento-tampone. Peraltro, vista la estrema delicatezza della materia, probabilmente potrebbe risultare utile - senza voler entrare nel merito dei lavori della Commissione - un rinvio alla prossima seduta per decidere sull'esito del provvedimento.

PARISI, *relatore alla Commissione*. Sono persuaso da queste considerazioni del Governo; oltre tutto il fatto che l'omologa Commissione della Camera dei deputati sta svolgendo un'ampia discussione su questo argomento può costituire un valido motivo per approvare il presente disegno di legge così com'è, in attesa di esaminare le modifiche alla normativa generale che verranno proposte dalla Camera dei deputati.

BOLDRINI. Signor Presidente, ritengo opportuno un richiamo al dibattito che si svolse in occasione della legge sulla leva, un dibattito estremamente interessante e per certi versi drammatico: nel corso dell'esame venne nominato un comitato ristretto per affrontare la delicata materia e ricordo che ci fu anche uno scontro piuttosto significativo con l'allora ministro della difesa Spadolini. Fu compiuta una scelta difficile, motivata, anche in considerazione del delicato momento che si stava attraversando. Così, anche la questione del rinvio venne affrontata non senza difficoltà, legata non solo alle prospettive universitarie ma anche a problemi delicati quali le raccomandazioni da più parti richieste per ottenere il rinvio del servizio di leva. A questo proposito, ricordo la testimonianza di un esponente della maggioranza, il quale affermò che migliaia erano le richieste di raccomandazione tese ad ottenere il rinvio.

Sarebbe perciò un fatto importante riprendere oggi quell'argomento, ma sarebbe assurdo che lo facessimo senza tener conto dei movimenti giovanili. Per questi motivi, invito la Commissione ad una profonda riflessione su quanto è accaduto precedentemente, nonché su quanto viene proposto dai movimenti giovanili (anche in considerazione del fatto che abbiamo da poco approvato un disegno di legge con il quale sono state accolte le proposte formulate dai rappresentanti del COCER).

CAPPUZZO. Da tempo si sente parlare di democratizzazione delle Forze armate. Meglio sarebbe forse parlare della democratizzazione del servizio di leva.

Di fatto, la maggior parte delle preoccupazioni del legislatore, in questo settore, hanno una caratterizzazione di classe. Nascono da un'ottica sociale che privilegia una classe più che un'altra. Non c'è dubbio, al riguardo, che lo studente universitario si colloca, in genere, in un ambito sociale che è diverso da quello dell'operaio.

La mia esperienza di comandante mi consente di affermare che, per la gran parte, i giovani appartenenti a famiglie modeste di lavoratori assolvono regolarmente gli obblighi di leva, mentre quelli appartenenti a famiglie più agiate, messi in condizione di proseguire gli studi, non di rado riescono a trovare una scappatoia per sottrarsi, in un modo o nell'altro, al sacrificio del servizio militare.

D'altronde, se effettuassimo un'indagine all'interno del Parlamento per rilevare quanti sono i parlamentari che hanno servito il paese nei ranghi delle Forze armate, rimarremmo sorpresi nel constatare che la percentuale è piuttosto bassa nei confronti della situazione generale del paese, a conferma delle possibilità che si offrono, a prescindere da ragioni di ordine sanitario o psicoattitudinale, a coloro che hanno la ventura di portare avanti l'iter degli studi di ordine superiore.

La democratizzazione del servizio militare di leva è un'esigenza di grande significato morale.

Gli studenti universitari hanno già avuto molti vantaggi; utilizzino, allora, al meglio, il tempo loro concesso, superando gli esami entro i limiti previsti.

Con ciò, non voglio ignorare il fatto che a volte motivi di forza maggiore, da far risalire ai docenti, costringono gli studenti a ritardare gli esami e la laurea, ma ritengo che si tratti di casi sporadici.

Passando all'esame dell'orientamento volto a prolungare i rinvii, faccio solo osservare che inserire un giovane di 25-26 anni in un reparto di diciannovenni o ventenni significa anche creare problemi di carattere psicologico.

Mi riferisco ai problemi di adattamento e di amalgama e alle ripercussioni negative che ne conseguono nell'azione di comando. I giovani universitari o laureati di una certa età hanno le loro esigenze e tendono, in genere, a trovare una sistemazione di comodo in uffici ed enti non operativi preferibilmente con orario ridotto.

Se è vero - come è vero - che è nell'interesse delle istituzioni conseguire nelle Forze armate il massimo grado di consenso, allora non è un male che gli studenti siano inseriti nel contesto generale dello strumento operativo; unitamente a coloro che studenti non sono, così da conferire ai reparti una rappresentatività espressiva della vera realtà sociale del nostro paese.

Riportando nei giusti termini i vantaggi dati agli studenti, avremmo una maggiore garanzia che il servizio militare verrebbe assolto - senza ingiustizie e senza privilegi - dalla quasi totalità dei cittadini validi e, ripeto, avremmo una caratterizzazione diversa, eliminando anche molti problemi di ordine psicologico.

Per inciso, vorrei dire che i temperamenti ed i vantaggi offerti dalla legislazione italiana non sono presenti nelle legislazioni degli altri paesi democratici del nostro continente.

Quindi, non eccederei. Sarei dell'avviso di attenerci al testo così come è stato formulato, che viene incontro a qualche problema anche se non risolve tutto, rimandando ad una considerazione più approfondita tutto il complesso del servizio di leva, anche perchè il traguardo del calo demografico non è molto lontano e già negli anni '90 avremo problemi seri in fatto di disponibilità di risorse umane.

In tale prospettiva, sarà doveroso studiare provvedimenti di vario genere, fra questi quello dell'«utilizzo ottimale» del potenziale umano disponibile che occuperà un posto di assoluto rilievo.

L'esigenza si tradurrà - ne sono convinto - nella previsione di un servizio militare da prestare, con poche eccezioni e pochi temperamenti, nell'età più adatta, sia sotto il profilo istituzionale (validità fisica e psicologica), sia sotto il profilo sociale (minor danno possibile per gli interessati anche ai fini del successivo inserimento nel mondo del lavoro).

GIACCHÈ. Si sta insistendo per approvare il provvedimento nel testo proposto dal Governo portando come alibi, in fondo, il fatto che il Ministro ha annunciato che si riserva di presentare provvedimenti di aggiustamento e il fatto che, nello stesso tempo, alla Camera si sta discutendo analogo problema.

Io direi, indipendentemente dalle riserve del Governo, di cogliere l'occasione odierna, anche perchè non mi sembra possibile che alla Camera sia in discussione in sede deliberante un provvedimento sullo stesso argomento.

BUBBICO, *sottosegretario di Stato per la difesa*. Non è proprio sullo stesso argomento; riguarda certamente la leva e alcuni casi di esenzione. Diciamo che in quel provvedimento questo argomento viene sfiorato.

GIACCHÈ. Allora, se si sfiora soltanto l'argomento noi non possiamo rinviare un esame già avviato nel merito. Quello che io propongo rimane nell'ambito di quanto già previsto. Il dato fondamentale, per cui ogni anno si deve dare quel tale numero di esami, è già stato stabilito dalla legge n. 958. È questa l'unica soluzione che consente al provvedimento di seguire una linea corretta.

CAPPUZZO. Comunque, i modi per evitare il servizio si trovano ugualmente. Per esempio, si chiede una visita suppletiva, asserendo che è insorta un'infermità. È dimostrato che da 19 a 26 anni alcune piccole malformazioni o infermità possono degenerare. Aggiungiamo a ciò la diagnosi di medici compiacenti e il risultato è che andiamo a creare, dove già esiste un notevole contenzioso, altro lavoro aggiuntivo per la sanità, che ha già i suoi problemi. Provochiamo un flusso burocratico inutile, senza risolvere problemi di carattere istituzionale e funzionale.

GIACCHÈ. Anche questo non è vero perchè la visita suppletiva è già prevista dall'articolo 4 della legge n. 958 per coloro che non possono più usufruire dei rinvii per motivi di studio: quindi per coloro che hanno 24, 26 anni.

POLI. Vedo con estrema preoccupazione affiorare l'intenzione di rinviare, ripensare, rivedere. Voglio ricordare che il disegno di legge è a favore degli studenti e che, con carattere di provvisorietà e temporaneità, rinvia ancora di un anno quel termine che è apparso un po' come una mannaia alla maggior parte degli studenti. Quindi, non vorrei che, pensando di migliorare, si peggiorasse, andando contro gli interessi di un congruo numero di studenti e del contingente che si affaccia al servizio militare. Alla Camera si stanno affrontando altri problemi importanti che provocheranno un notevole dibattito. Dobbiamo soprattutto considerare che la legge sulla leva è una legge sacrosanta, è un caposaldo che va toccato il meno possibile.

PARISI, *relatore alla Commissione*. Poichè alla Camera è in discussione un provvedimento nel quale si sfiora lo stesso argomento, potrebbe essere opportuno tenerne conto. Credo che al di là del contenuto di dettaglio debba affermarsi un principio - al quale peraltro di recente il Presidente ha fatto cenno - sulla base del quale, se un ramo del Parlamento sta esaminando una questione, motivi di opportunità impongono che se ne attenda la conclusione. Il fatto che si esamini in parallelo la medesima questione nello stesso periodo di tempo, non credo sia utile ad entrambi i rami del Parlamento. Credo che attendere sia opportuno, e siccome questa norma transitoria è un'integrazione alla legislazione vigente, dal momento che non vi apporta alcuna modifica strutturale, aggiungendo solo un piccolo vantaggio che, peraltro, gli attuali giovani universitari ritenevano scontato, penso che si possa giungere alla seguente conclusione. Se l'opinione prevalente fosse quella di rinviare l'esame del disegno di legge n. 1132, allora mi permetterei di chiedere la presenza in Commissione anche del rappre-

sentante della Pubblica istruzione, perchè alcune valutazioni della relazione, giustamente evidenziate dal senatore Giacchè, hanno bisogno di qualche dato statistico e comportamentale più approfondito.

Sull'affollamento nelle università a causa dei rinvii militari degli studenti universitari, posso testimoniare personalmente (in quanto sono stato uno di questi casi) che, selezionato nel corso AUC, dopo aver rinunciato a frequentare questo corso, ho chiesto il rinvio militare, dapprima perchè semplice universitario e poi perchè stavo «tentando» di conseguire una seconda laurea, in attesa di un'ordinanza militare che consentisse al terzo figlio - ove i primi due avessero assolto gli obblighi di leva - di essere esonerato dal servizio militare. Poichè in relazione ad un eccesso di chiamati a far parte di un contingente c'era la possibilità di ottenere il congedo illimitato, ho aspettato il momento giusto fino a quando mi è capitata l'occasione propizia.

Ho voluto fare questo esempio per porlo all'attenzione del senatore Giacchè dal momento che egli ha un massimario completo dei vari comportamenti; probabilmente, vi sono alcune decine di migliaia di giovani universitari nel corso di ogni anno che tendono ad ottenere l'esonero dal servizio di leva, e quindi il congedo illimitato provvisorio attraverso varie scappatoie.

GIACCHÈ. Bene, allora potrebbero essere corrette altre norme, perchè proprio quella?

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, poichè ancora non sono pervenuti i pareri della 1^a e della 7^a Commissione permanente sul provvedimento al nostro esame, rinvio il seguito della discussione del disegno di legge ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 13.